

Prod. 5254
06.12.2016



Repubblica Italiana **Regione Siciliana**
Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione

Servizio 3 – VIGILANZA
U.O.B. 3.2 – Vigilanza Enti, Aziende e Istituti regionali
ed Enti del settore Sanità
Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo
e – mail lcalandra@regione.sicilia.it

Prot.n. 60862

Palermo, 09/12/2016

Circolare n. 28

- **Agli Enti Pubblici Istituzionali regionali**
- **Agli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale**
- **Ai Collegi dei Revisori dei Conti e/o Sindacali presso gli Enti Pubblici Istituzionali regionali e/o gli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale**
- e, p.c. - **Ai Dipartimenti regionali**
- **Alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia**

Oggetto: Regolazione oneri per il trattamento economico del personale comandato presso PP.AA. regionali.

La presente circolare fornisce istruzioni operative per disciplinare in maniera uniforme sia gli aspetti finanziari del particolare regime retributivo sia la corretta applicazione delle disposizioni normative inerenti la razionalizzazione ed il contenimento delle spese relative al personale comandato.

Di norma, il dipendente comandato presso altra Amministrazione resta sottoposto alla regolazione giuridica dell'Ente di provenienza, con l'unica variante della prestazione del servizio a favore di una P.A. diversa, la quale si sostituisce alla prima solo nell'esercizio dei poteri gerarchici; legittimato ad intervenire sull'istituto del comando rimane l'Ente di provenienza, rispetto al quale permane il rapporto di dipendenza organica, mentre l'Ente che si giova dell'attività del personale comandato può attivarsi affinché vengano meno gli effetti dell'originario provvedimento.

Ai sensi del comma 414 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità nazionale 2013), il provvedimento di comando è adottato d'intesa tra le Amministrazioni interessate, previo assenso del dipendente.

Con riferimento agli oneri per il trattamento fondamentale, erogati dall'Amministrazione di provenienza, si sottolinea che l'Amministrazione beneficiaria del comando deve rimborsare alla prima sia le spese direttamente sostenute sia i relativi oneri fiscali e previdenziali riflessi, ivi inclusa l'IRAP afferente il trattamento erogato (vedasi il D. Lgs. n. 165/2001, art. 70, comma 12).

Per quanto concerne il trattamento retributivo accessorio, si riportano di seguito le disposizioni di "Spending Review" applicabili agli Enti regionali, con successiva specifica indicazione di quelle relative agli Enti del Servizio Sanitario regionale.

Enti non Sanitari

L'art. 18, comma 1, della L.R. n. 11/2010, applicabile anche per l'anno 2016 in virtù del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 5/2014, prevede che gli Enti pubblici regionali ivi contemplati non devono corrispondere trattamenti accessori al personale superiori al 12% del monte salari tabellare.

L'art. 18, comma 4, della citata L.R. n. 11/2010 fa divieto agli stessi Enti individuati dal precedente comma 1 del medesimo art. 18 di erogare forme di salario accessorio ed indennità varie in favore del personale in misura superiore a quanto corrisposto nell'anno 2009.

Inoltre l'art. 20 della L.R. n. 9/2013 prevede che per tutti gli esercizi successivi al 2012 gli Enti pubblici regionali riducano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dirigenti del 20% rispetto all'esercizio 2012, anche se applicano un contratto collettivo di lavoro diverso da quello regionale.

Infine il secondo periodo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 13/2014 e s.m.i. prevede che il trattamento economico complessivo dei dipendenti degli Enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione o che ricevono a qualunque titolo trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione non può superare 100.000 euro annui lordi.

Per i necessari approfondimenti applicativi, si rimanda alle disposizioni di legge citate ed alle relative circolari di questa Ragioneria Generale che di seguito si elencano:

- Circ. n. 17 dell'8/11/2013;
- Circ. n. 17 del 22/6/2016.

Enti Sanitari

Riguardo al settore Sanità, di seguito si richiamano alcune disposizioni vigenti di razionalizzazione della spesa del personale.

Il comma 584 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015) ha esteso fino al 2020 i parametri di contenimento della spesa di personale degli Enti del Servizio Sanitario nazionale, stabiliti nella misura del 2004, diminuita dell'1,4%; dette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (MMG, PLS).

Il D.L. n. 78/2015 (Decreto Enti territoriali), all'art. 9 quinquies, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla rideterminazione delle strutture ospedaliere operata in attuazione dei processi di riorganizzazione discendenti dall'attuazione del Decreto 2 Aprile 2015, n. 70 concernente *"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"*.

Per quanto concerne la normativa regionale, il primo periodo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 13/2014 e s.m.i. fissa in 160.000 euro il limite al trattamento annuo complessivo "fiscale" dei dipendenti degli enti del settore sanitario.

Infine l'art. 9, comma 4, della L.R. n.5/2014 ha soppresso le cariche di coordinatore amministrativo e sanitario negli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale a far data dal 1° febbraio 2014.

E' di tutta evidenza che gli Enti regionali che utilizzano personale in comando proveniente da altre PP.AA. regionali devono contenere le spese di personale complessivamente a carico del rispettivi bilancio entro i limiti fissati dalle disposizioni di legge applicabili agli stessi. Al contempo dovranno mantenere il trattamento accessorio del personale comandato presso di se' entro i limiti applicabili a detto personale presso le rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Si invitano i Collegi dei Revisori dei conti e i Collegi Sindacali presso gli Enti e le Aziende regionali a vigilare sulla puntuale applicazione della presente Circolare e si confida nella piena e fattiva collaborazione degli Organi di "governance" di codesti Enti ed Aziende.

Si invitano, altresì, i Dipartimenti regionali che leggono per conoscenza a dare massima diffusione alla presenti istruzioni presso i propri Enti e ad attivare ogni iniziativa finalizzata alla loro attuazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito Internet della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it) nelle pagine del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

IL RAGIONIERE GENERALE

(Salvatore Sammartano)



Salvatore Sammartano

Il Dirigente del Servizio

(Luciano Calandra)

Luciano Calandra

Il Dirigente della U.O.B. 3.2

(Alessandro Carlotto)

Alessandro Carlotto

Il Funzionario Direttivo

(Carmelo Lo Piccolo)

Carmelo Lo Piccolo

Via Notarbartolo 17 – 90141 PALERMO – Telefono 091 7076620

email servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it – pec serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it

cert.mail dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it